

**ALLEGATO "D" AL REP. N. 2414/1640
STATUTO DELLA FONDAZIONE
"CENTRO DISABILITA' NEUROMOTORIE INFANTILI – ARIEL"**

* * * * *

- ART. 1 – DENOMINAZIONE

1.1. La Fondazione ora denominata "CENTRO DISABILITA' NEUROMOTORIE INFANTILI – Ariel Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "FONDAZIONE ARIEL - ETS" (d'ora innanzi, la "Fondazione") è stata fondata dalla "Fondazione Humanitas" in data 16 giugno 2003.

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS"), dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

- ART. 2 – SEDE

2.1. La Fondazione ha sede in Milano.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

- ART. 3 – DURATA

3.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

- ART. 4 – SCOPO

4.1. La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi della "Normativa Applicabile":

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitari;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

- ART. 5 – ATTIVITA'

5.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività:

- la promozione, la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di riferimento per lo studio e il trattamento delle disabilità neuromotorie infantili;
- il coordinamento dell'attività di assistenza sanitaria, psicologica e sociale ai bambini con Paralisi Cerebrale Infantile integrata con le attività di sostegno rivolte alle loro famiglie;
- la promozione e l'organizzazione di corsi e seminari per la formazione di personale medico, infermieristico e tecnico su tematiche relative alle disabilità neuromotorie infantili;
- la promozione e l'organizzazione di attività formativa rivolta alle famiglie dei bambini con Paralisi Cerebrale Infantile, allo scopo di consentire la migliore assistenza ai bambini da parte delle famiglie medesime;
- l'organizzazione di volontari che prestino la propria attività a sostegno dei bambini con Paralisi Cerebrale Infantile e delle loro famiglie;
- la promozione e l'organizzazione di attività di sostegno pratico e psicologico alle famiglie e ai bambini con Paralisi Cerebrale Infantile;
- la promozione di intese e collaborazioni con le Istituzioni preposte alle attività socio-sanitarie e assistenziali e la promozione della collaborazione e del coordinamento del Centro con altri centri o istituti specializzati;
- la promozione, anche attraverso il sostegno finanziario, per l'organizzazione di progetti di ricerca scientifica nell'area delle disabilità neuro-motorie infantili e per lo sviluppo di nuovi percorsi formativi.

5.2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale; tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

- ART. 6 - VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

6.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

- ART. 7 – PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

7.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale conferita dal Fondatore, come risulta dall'atto costitutivo, nonché dai conferimenti corrisposti dai Partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili, contributi, donazioni e lasciti da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che sono pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione se il Presidente lo riterrà opportuno, nonché dai contributi dello Stato o di altri enti o amministrazioni pubbliche, italiane o estere, che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;
- dai proventi delle proprie attività che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- dagli utili derivanti da partecipazioni che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

7.2. Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito:

- dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;

- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio.

- ART. 8 – PARTECIPANTI

8.1 Assumono la qualifica di Partecipanti alla Fondazione gli enti ed amministrazioni pubbliche, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ovvero con prestazioni e attività, anche professionali, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

8.2 L'ammissione del Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione; la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

8.3 Il Consiglio di Amministrazione deve, entro trenta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

8.4 Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di pronunci l'Assemblea di Partecipazione che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocata.

8.5 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale la quota è stata versata o, nel caso in cui il Partecipante assuma la qualifica in funzione di prestazioni o attività, o mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali, per il periodo deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

- ART. 9 – DECADENZA, RECESSO ED ESCLUSIONE

9.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

9.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

9.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione può decidere a maggioranza l'esclusione del Partecipante per grave e reiterato inadempimento degli impegni e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra i quali, a titolo esemplificativo:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare i conferimenti o di devolvere i contributi previsti nel presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario ai doveri di prestazioni non patrimoniali.

- ART. 10 – ORGANI

10.1 Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea di Partecipazione (organo di indirizzo);

- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo;
- d) il Revisore legale dei conti.

- ART. 11 – L'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

11.1 L'Assemblea di Partecipazione è organo di indirizzo della Fondazione.

11.2 L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

11.3 L'Assemblea di Partecipazione, tra l'altro:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- nomina, determinandone il numero, i componenti del Consiglio di Amministrazione e ne dispone la revoca;
- nomina l'Organo di controllo (anche monocratico), determinandone il compenso, e ne dispone la revoca;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei conti e ne dispone la revoca;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art.5 del d.lgs. n. 117/2017;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione.

11.4 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

11.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora; esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

11.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente (se nominato) o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

11.7 E' possibile partecipare alle riunioni dell'Assemblea anche mediante audio, video conferenza, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 16.6.

11.8 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e dal segretario.

- ART. 12 – DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

12.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

12.2 In seconda convocazione l'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

12.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- ART. 13 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a sette membri.

13.2 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e possono essere rinominati.

13.3 In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio decade nella sua interezza e deve essere rinominato nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle dimissioni.

- ART. 14 – IL PRESIDENTE

14.1 Il Presidente è nominato dall'Assemblea di Partecipazione e, ove questa non abbia provveduto, dal Consiglio di Amministrazione; può essere nominato un Vice Presidente.

14.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

14.3 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esercita i poteri delegatigli dal Consiglio ed ha facoltà, nell'ambito dei poteri delegati, di nominare procuratori determinandone le attribuzioni, provvede ai rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti, pubblici e privati.

14.4 In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente al più presto.

14.5 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente, o qualora non sia nominato, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

- ART. 15 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

15.2 In particolare il Consiglio:

a) fissa, nel rispetto dello scopo, le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;

b) approva il piano pluriennale e/o il piano annuale delle attività della Fondazione elaborati dal Segretario Generale, dal Direttore Medico-Scientifico e dal Presidente e approva eventuali regolamenti interni;

c) predispose il bilancio sociale ed il bilancio di esercizio di ciascun anno solare rispettivamente entro il 30 novembre ed il 30 aprile, accompagnati da una relazione illustrativa dell'attività svolta;

d) nomina il Direttore Medico-Scientifico, definendone le relative incombenze e attribuzioni nonché la durata dell'incarico;

e) nomina (ove ritenuto necessario) il Segretario Generale, definendone le relative incombenze, attribuzioni e trattamento economico, nonché la durata dell'incarico;

f) nomina (ove ritenuto necessario) il Tesoriere, definendo le relative incombenze, e il trattamento economico nonché la durata dell'incarico;

g) nomina (ove ritenuto necessario) o revoca i membri del Comitato Scientifico, determinando l'eventuale relativo gettone di presenza;

h) delibera l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, dei lasciti; amministra il patrimonio della Fondazione, determinando inoltre la parte delle entrate, e dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso;

i) può delegare al Presidente la facoltà di avvalersi della collaborazione di Consulenti, esperti nelle diverse materie, che esprimano il loro parere in relazione ai progetti programmati e formulino proposte in ordine ai programmi di attività della Fondazione stessa che vengano loro sottoposti; i Consulenti, su invito del Presidente del Consiglio di amministrazione, possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ad un Comitato Esecutivo sia ai singoli componenti il Consiglio stesso.

- ART. 16 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei suoi membri.

16.2 La convocazione si effettuerà con lettera raccomandata o a mezzo PEC o con qualunque altro mezzo tale da garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno cinque giorni prima della data di riunione, al domicilio di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti dell'Organo di controllo (se nominato); in caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata con messaggio di posta elettronica, spedito almeno tre giorni prima di quello della data di riunione.

16.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di più della metà dei componenti in carica; in seconda convocazione, le delibere sono valide qualunque sia il numero dei componenti in carica.

16.4 Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

16.5 Le deliberazioni del Consiglio vengono trascritte in apposito libro ed ogni verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, che potrà essere nominato dal Consiglio, anche fra persone esterne al Consiglio stesso.

16.6 E' possibile partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione anche mediante audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

16.7 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il solo rimborso delle spese documentate.

- ART. 17 - LEGALE RAPPRESENTANZA

17.1 Il Presidente della Fondazione sovrintende allo svolgimento dell'attività della medesima, ha la rappresentanza della Fondazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di nominare avvocati per rappresentare e difendere l'ente in giudizio, avanti qualsiasi giurisdizione, e di revocarli.

17.2 La rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta anche al Vice Presidente, ove nominato, o al membro più anziano del Consiglio di Amministrazione che, senza necessità di delega, sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento; di fronte ai terzi, la firma del membro più anziano del Consiglio di Amministrazione fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

17.3 La rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi spetta, altresì, ai singoli Consiglieri cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato parte dell'esercizio dei propri poteri nei limiti della delega.

- ART. 18 - IL COMITATO SCIENTIFICO

18.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un organo consultivo della Fondazione che è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra persone italiane

e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio nei campi attinenti con gli scopi della Fondazione.

18.2 Il Direttore Medico-Scientifico è membro di diritto del Comitato Scientifico.

18.3 Il Comitato Scientifico si riunisce, su convocazione del Direttore, per esaminare il programma annuale delle attività, in modo che il Consiglio di Amministrazione abbia ad approvarlo.

18.4 Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore Medico-Scientifico.

- ART. 19 – IL SEGRETARIO GENERALE

19.1 Compete al Segretario Generale, ove nominato, l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle decisioni del Presidente; egli esercita, tra gli altri, i seguenti poteri:

- la preparazione dei programmi di attività della Fondazione e la loro presentazione al Consiglio di amministrazione per l'approvazione, nonché la successiva attuazione ed il controllo dei risultati;

- la predisposizione dei bilanci, del budget e della relazione dell'attività svolta, in collaborazione con il Tesoriere (se nominato);

- la redazione dei verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, salvo che – per diversa disposizione di legge o per indicazioni del Presidente – sia nominato di volta in volta un segretario per ogni singola riunione.

- ART. 20 – L'ORGANO DI CONTROLLO E IL REVISORE

20.1 L'Organo di controllo e anche monocratico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra le persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

20.2 All'Organo di controllo si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

20.3 Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione nomina anche un Revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art.31 del Codice del Terzo Settore.

- ART. 21 - ESERCIZIO FINANZIARIO

21.1 L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

21.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

21.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e, solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

21.4 La Fondazione non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

- ART. 22 - SCIoglimento

22.1 Qualora il suo scopo sia stato raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, la Fondazione si scioglie.

22.2 Per l'esecuzione della liquidazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che potrà anche essere scelto tra i suoi componenti.

22.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore.

- ART. 23 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

23.1 Per quanto non espressamente previsto al presente Statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti e le norme del Codice Civile in materia.

All'originale firmato: Massimo Salvatore Linares - Andrea Pizzo (L.S.)